

Katia Poneti

## La detenzione femminile

### Riaprire il dibattito su un trattamento differente alla luce dei dati sulle carceri della Toscana

#### Abstract

Prison is an institution fashioned by male characteristics and needs, in which women are a minority, sharply separated by gender. The perspective of female difference allows us to grasp certain aspects of incarceration practices, such as the construction of female subjectivity—incompetent rather than guilty—and its identification with motherhood. The approach of female difference also helps us think critically about penitentiary treatment. Actually, from its historical origins, when it was conceived as a tool for the moral and criminal rehabilitation of women, to the central role it has gradually acquired in the prison system, treatment appears to be an ambiguous tool, continually swinging between correction and emancipation. Looking at the treatment that concretely connotes the detention of women in Tuscany today helps us understand how the limitations of an approach to treatment characterized by ambiguity are still present in penitentiary practice and how it is necessary to deconstruct the stereotypical female subjectivity that underlies it. From the perspective of difference-based feminism, we suggest reopening the debate on what kind of justice is appropriate for women. Furthermore, we call for a criminal justice model that assumes rights as its focus, including alternatives to detention, and overcomes the ambiguity nestled in treatment, considering it a tool for capacity building rather than a means of correction.

**Keywords:** feminism, prison, detention of women, penitentiary treatment, capabilities approach.

#### Abstract

Il carcere è un'istituzione modellata su caratteristiche e bisogni maschili, in cui le donne sono una minoranza, nettamente separata per genere. La prospettiva della differenza femminile permette di cogliere alcuni aspetti delle pratiche di reclusione, come la costruzione della soggettività femminile, incapace più che colpevole, e la sua identificazione con la maternità. L'approccio della differenza femminile aiuta anche a pensare il trattamento penitenziario in modo critico: dalle sue origini storiche come strumento di recupero, morale e penale, delle donne alla sua collocazione al centro dell'Ordinamento penitenziario, il trattamento è strumento ambiguo, tra correzione ed emancipazione. Guardare al trattamento che oggi concretamente accompagna la detenzione delle donne reclusi in Toscana ci aiuta a comprendere come i limiti di un approccio al trattamento caratterizzato dall'ambiguità siano ancora presenti nella pratica del penitenziario e come sia necessario decostruire la soggettività femminile stereotipata che lo sottende. Nella prospettiva del femminismo della differenza si suggerisce di riaprire il dibattito su quale giustizia sia adeguata per le donne, e si raccomanda un modello di penalità che, metta al centro i diritti, con soluzioni alternative al carcere, e superi l'ambiguità del trattamento, considerandolo come sviluppo di capacità piuttosto che strumento di correzione.

**Parole chiave:** femminismo, carcere, detenzione femminile, trattamento penitenziario, approccio delle capacità.

## 1. Introduzione

La vita penitenziaria è caratterizzata da una rigida segregazione di genere, con spazi e personale distinto per i reparti maschili e femminili, e la sua organizzazione è basata sulle caratteristiche e sui bisogni maschili. Il carcere è un'istituzione in cui le donne hanno minori possibilità di accesso a istruzione, formazione, percorsi lavorativi: il fatto di rappresentare una minoranza insieme alla netta separazione per genere, utilizzata come criterio organizzativo nelle attività svolte all'interno, colloca le detenute in una posizione residuale. Inoltre, il rigido binarismo porta a non tenere in considerazione chi non si identifichi con un genere; mentre la condizione transgender è stata inquadrata dall'organizzazione del penitenziario come una categoria da proteggere.

In tale contesto guardare al penitenziario dalla prospettiva la differenza femminile permette di coglierne alcune caratteristiche. Si tratta di approcci alla carcerazione delle donne che si sono affermati e radicati nell'evoluzione delle pratiche di reclusione femminili, tra cui la costruzione della soggettività delle donne come fragile, vittima dell'incapacità di mantenere la retta via, piuttosto che responsabile, seppur di scelte criminali, come gli uomini. È ancora la riconduzione di tale soggettività alla figura della madre, che tende ad occupare l'intero campo semantico dell'essere donna. Tuttavia, la differenza femminile è anche servita in passato, e serve tutt'oggi, a immaginare un trattamento penitenziario differente che, nato per le donne, sia estensibile anche agli uomini. Guardare al trattamento che concretamente accompagna la detenzione delle donne aiuta a comprendere che i limiti di un approccio caratterizzato dall'ambiguità sono ancora presenti nella pratica del penitenziario. In questo contributo si è deciso di concentrarsi, per ragioni di spazio, sulla condizione delle donne reclusi in Toscana, secondo quanto emerge dalla Relazione del Garante regionale dei detenuti, da poco pubblicata. La Toscana appare, peraltro, un caso rappresentativo di una posizione mediana rispetto alle altre regioni, sia per i numeri delle donne detenute sia per il fatto di avere sul suo territorio due sezioni femminili poste all'interno di carceri maschili, senza particolari specificazioni di utenza.

Da ciò emerge come collocare la detenzione femminile nel contesto teorico del dibattito femminista, caratterizzato dall'approccio della differenza alla giustizia penale, sia un passaggio necessario per interpretare in modo critico il dato numerico "oggettivo", decostruendo la soggettività femminile stereotipata che soggiace a essa, ed evidenziando l'urgente esigenza di un approccio al trattamento che ancora stenta a considerare le donne altrettanto degne di autonomia individuale quanto gli uomini.

Ponendosi nella prospettiva del *femminismo della differenza* si suggerisce di riaprire il dibattito su quale sia *una* giustizia adeguata per le donne, auspicando di muoversi verso un modello di penalità in cui la dimensione dei diritti sia centrale e vi sia lo spazio per soluzioni alternative al carcere che, superando l'ambiguità che caratterizza il trattamento, costituiscano opportunità per lo sviluppo di capacità e di reinserimento piuttosto che strumenti di correzione.

## 2. Quale giustizia per le donne?

La domanda su quale debba essere il modello di giustizia per le donne, posta con forza nel 1992 da Tamar Pitch, mantiene oggi tutta la sua attualità<sup>1</sup>. Secondo Pitch vi erano tre possibili risposte alla domanda “quale pena per le donne?”; la stessa che per gli uomini, diversa da quella per gli uomini, la stessa delle donne per gli uomini. Vi corrispondevano tre modelli a cui si poteva ricondurre il pensiero sociologico e criminologico femminista. Il primo proponeva un modello formalmente neutro, ma di fatto maschile, che nella sua versione nobile mirava a realizzare il grado più completo di cittadinanza e a dare un pieno riconoscimento alle donne come soggetti di diritti; tuttavia, in tale modello la differenza femminile si configurava come deviazione dalla norma, patologia da correggere e spesso accadeva che la devianza femminile fosse oggetto di patologizzazione più che di condanna di una scelta consapevole. Questo primo modello, all’ombra dell’eguaglianza formale, estendeva alle donne la detenzione pensata per gli uomini e dava fondamento alla realizzazione di sezioni femminili in carceri maschili.

Il secondo modello configurava l’intero sistema di giustizia penale come profondamente maschile e perciò stesso discriminatorio nei confronti delle donne, che subivano una pena più pesante e più grave, soprattutto per l’impatto della detenzione sui legami familiari; esso proponeva quindi una pena diversa, un’esecuzione penale pensata a partire dalla differenza femminile e svolta all’esterno del carcere, immaginata per recuperare le donne alla società con strumenti e modalità relazionali adatti alle loro caratteristiche, in particolare valorizzando l’attività di cura. In base a questo secondo modello si realizzano istituzioni differenziate per le donne, carceri femminili trattamentali o comunità territoriali.

Il terzo modello era orientato a estendere il modello femminile, inteso come strumento di trasformazione e di recupero, anche ai maschi; su di esso si basa l’idea del trattamento penitenziario come strumento centrale dell’esecuzione penale, volto al reinserimento sociale della persona condannata, a cui si può ricondurre la riforma dell’Ordinamento penitenziario del 1975.

L’opposizione di un modello maschile a uno femminile era stata ricondotta, nell’ambito del dibattito femminista, all’etica della cura. Secondo Kathleen Daly<sup>2</sup>, il primo modello, individuato come “maschile”, era orientato secondo un’etica dei diritti, in senso formalista/garantista e retributivo (*justice model*); l’altro, individuato come “femminile”, era informato a un’etica della responsabilità, alla presa in carico e alla riabilitazione (*care model*)<sup>3</sup>. Alla base della distinzione era posta la caratterizzazione della differenza femminile come capacità di cura e come centralità delle relazioni nell’esperienza di vita e nella costruzione del sé, secondo l’approccio promosso dalla filosofa e psicologa statunitense Carol Gilligan<sup>4</sup>. Daly guarda da una prospettiva critica a una partizione così netta tra giustizia e cura e riscontra nella pratica giudiziaria la presenza di entrambi gli approcci, riconducibili a una giustizia, da un lato, più rigida, focalizzata sul reato commesso, e dall’altro, più flessibile, modellata sulle caratteristiche del colpevole<sup>5</sup>.

L’idea di un modello penale differente per le donne è stata più recentemente ripresa in Gran Bretagna dal Corston report, pubblicato nel 2007, della cui redazione l’Home Office aveva incaricato la Baronessa Corston: il rapporto suggerisce una pena non detentiva come pena ordinaria per le donne

<sup>1</sup> Pitch (1992a: 175-183).

<sup>2</sup> Pitch (1992a: 178) con rinvio a Daly (1989).

<sup>3</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 25), Pitch (1992a: 178).

<sup>4</sup> Gilligan (1982).

<sup>5</sup> Daly (1989: 6).

autrici di reato, tranne che per quelle condannate per i reati più gravi e violenti, che dovevano essere detenute in piccole strutture di detenzione per periodi non superiori a dieci anni<sup>6</sup>. Nel luglio 2013, la House of Commons è tornata sul tema con un ulteriore Rapporto, in cui si denunciava l'inattività politica di fronte alle proposte del Rapporto 2007<sup>7</sup>.

Susanna Ronconi e Grazia Zuffa hanno ripreso la discussione su “quale giustizia per le donne” nel testo *Recluse*: la tesi che sostengono, sviluppando l'argomento già posto da Tamar Pitch, è quella dell'opportunità di configurare come diritti pieni quelli che attualmente sono costituiti come benefici penitenziari, che hanno natura premiale e dunque disciplinare; tale diverso approccio potrebbe far superare la contrapposizione tra il carcere come retribuzione (*justice model*) e il carcere come trattamento (*care model*), quindi la contrapposizione tra carcere dei diritti e carcere dei bisogni<sup>8</sup>.

Si scioglierebbe così quel nodo, già evidenziato da Pitch<sup>9</sup> – che è proprio dell'ideologia del trattamento ed è posto alla base della riforma dell'ordinamento penitenziario – coincidente con la circostanza che questa ideologia presenta una doppia faccia: essa può dar luogo ora a politiche terapeutico-riabilitative, quando i fattori sociali che circondano il reato commesso vengono interpretati come “bisogno” da colmare, oppure a politiche di mero contenimento repressivo, quando i fattori sociali vengono configurati come pericolo derivante da un comportamento deviante ascritto alla persona in modo quasi deterministico.

Alla luce di quanto osservato, si può asserire in chiave critica che l'impegno da assumere in modo improcrastinabile consiste costruire un soggetto di diritto “la cui responsabilità non venga diminuita da ciò che lo rende concreto e particolare”<sup>10</sup>: un individuo che sia responsabile in modo situato, in base alle relazioni in cui è inserito, nelle quali matura la sua libera scelta.

### 3. La specificità di genere del penitenziario

Il carcere può apparire come un'istituzione neutra rispetto al genere, in modo coerente alla analogia affermata neutralità del diritto, che ponendo al suo centro una soggettività declinata al maschile dovrebbe comprendere come proprio referente anche il femminile, in linea con l'idea di uguaglianza formale di matrice liberale.

Così come la neutralità del diritto è stata messa in discussione dalla critica femminista, denunciando il portato di maschilità dei presupposti sociali e culturali che danno vita alle forme giuridiche e le sostengono nell'attuazione pratica<sup>11</sup>, anche il carcere, l'istituzione totale volta a garantire l'esecuzione delle pene e ad assicurare il controllo sociale, è stato denunciato nella sua fittizia neutralità, che ne ha investito prima di tutto l'organizzazione formale e burocratica, e poi il modo di fare ricerca su di essa. Il carcere, come sostenuto da Susanna Ronconi e Grazia Zuffa, è analizzato senza prendere

---

<sup>6</sup> Home Office (2007).

<sup>7</sup> House of Commons, Justice Committee (2013).

<sup>8</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 24-27).

<sup>9</sup> Pitch (1992a: 179).

<sup>10</sup> Pitch (1992a: 179).

<sup>11</sup> Oramai ampia è la letteratura che ha messo in discussione la neutralità del diritto rispetto al genere, per una introduzione si rinvia a Pitch (2010: 91-128).

in considerazione il genere, tramite l'utilizzo del maschile standard, di tal che le donne sono studiate come eccezione rispetto a paradigmi costruiti al maschile<sup>12</sup>.

Numericamente, la questione criminale è stata ed è, in larga maggioranza, una questione maschile: le persone denunciate, arrestate, condannate e detenute sono in netta prevalenza maschi<sup>13</sup>. Si ha la certezza di questa prevalenza, almeno in Italia e nei paesi occidentali, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, anche se è questione dibattuta se sia sempre stato così<sup>14</sup>. L'istituzione penitenziaria è organizzata, di conseguenza, a partire dal presupposto che essa sia destinata a ospitare una popolazione prevalentemente maschile, rispetto alla quale le donne detenute rappresentano una minoranza (in Italia erano il 4,38% al 30 giugno 2025). Si può parlare in proposito, come ha sottolineato Maria Laura Fadda, di una vera e propria "specificità" della detenzione femminile, in quanto "sia la struttura organizzativa del carcere con le sue regole comportamentali, sia la filosofia punitiva che individua la detenzione e cioè l'*incapacitazione* dei corpi, come sanzione principale, sono il portato di un'elaborazione culturale tipicamente maschile che non lascia spazio, perché non la riconosce, alla differenza di genere"<sup>15</sup>. Il carcere, sostiene ancora Fadda, è volto organizzativamente a contenere l'aggressività e la violenza, tramite regole rigide che non danno rilievo al profilo emozionale e che modellano la struttura penitenziaria come un'istituzione totale maschile<sup>16</sup>.

Per spiegare la grande differenza numerica tra carcerazione femminile e carcerazione maschile sono state formulate varie e differenti ipotesi. Si è sostenuto che le persone di genere femminile delinquano di meno o diversamente, che il sistema della giustizia penale sia diversamente selettivo o che le donne ricevano un diverso disciplinamento delle trasgressioni, che la criminalità femminile sia mascherata nell'ambito familiare o che nel mondo del crimine si riproducano le disegualianze strutturali nell'accesso alle risorse della società, compreso l'accesso al crimine<sup>17</sup>.

Come ha sostenuto Lucia Re, le teorie in merito alla criminalità femminile e alla sua repressione possono essere raggruppate in due macrocategorie: quelle che indagano i motivi per cui le donne delinquono meno degli uomini e quelle che evidenziano i processi di criminalizzazione e i meccanismi di controllo sociale a cui le donne sono soggette<sup>18</sup>. Al primo tipo appartengono sia le teorie biologiste, che considerano la donna meno incline "per natura" a commettere reati<sup>19</sup>, sia le teorie che sottolineano il ruolo sociale giocato dalle donne: come le teorie emancipative che considerano le donne escluse sia

<sup>12</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 20).

<sup>13</sup> La percentuale di donne sul totale tende a scendere a mano a mano che si avanza negli stadi procedurali del controllo sociale. Come ha messo in luce Sofia Ciuffoletti, nel decennio 2000-10 il rapporto tra i sessi è stato, per le persone denunciate, di 18 donne ogni 100 uomini; per i condannati di 15,5 donne ogni 100 uomini; per gli entrati in carcere dallo stato di libertà il rapporto si riduce a 8,2 donne ogni 100 uomini: Ciuffoletti (2014: 48).

<sup>14</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 19) con rinvio a Feeley, Little (1991: 719-758).

<sup>15</sup> Fadda (2010: 2).

<sup>16</sup> Fadda (2010: 2).

<sup>17</sup> Verdolini (2022: 54). Sul tema si vedano anche: Pavarini (1997: 1014-1017), Faccioli (1983: 110-133), Ciuffoletti (2014: 47-72), Adler (1975), Smart (1981), Pitch (1992b), con rinvio alla letteratura in prevalenza di area anglosassone sulla detenzione femminile: Ward, Kassebaum (1965), Giallombardo (1966), Burkhart (1976), Parca (1973), Heidensohn (1981), Carlen (1983), R. P. Dobash, R. E. Dobash, Gutteridge (1986), Faccioli (1987), Morris, Wickinson (1988); e per le detenute italiane durante il fascismo Mariani (1982).

<sup>18</sup> Re (2022: 56).

<sup>19</sup> Re (2022: 56), nonché Cowie, J., Cowie, V., Slater (1968).

dai mercati legali che da quelli illegali, in quanto relegate alla vita domestica<sup>20</sup>, o gli ulteriori approcci secondo cui le donne approfitterebbero del proprio ruolo defilato rispetto alla criminalità maschile<sup>21</sup>.

Al secondo tipo appartengono quegli studi che hanno evidenziato, da un lato, la maggiore tolleranza con cui l'ordinamento giuridico e sociale guarda alla donna deviante; dall'altro lato, a fronte di tale maggiore indulgenza del controllo penale, vi è la presenza di un'esposizione pervasiva delle donne al controllo sociale primario, tramite la famiglia, la chiesa, la moda, la dieta, ma anche tramite i controlli svolti dalle diverse agenzie del welfare, quali la scuola e la medicina, per arrivare all'internamento in riformatori e ospedali psichiatrici<sup>22</sup>. Come evidenzia Lucia Re, tali forme di controllo, che stimolano e generano l'autocontrollo di sé, del proprio corpo, della propria salute, mirano a responsabilizzare le donne sia per loro stesse sia come soggetti di cura che devono farsi carico di bambini, anziani, persone con disabilità, riproducendo il loro ruolo sociale di soggetto della cura delle relazioni e della famiglia<sup>23</sup>.

A fronte di tale letteratura che indaga la specificità criminale femminile, Tamar Pitch ha suggerito, ribaltando il paradigma, che fossero, piuttosto, da indagare i numeri così alti della criminalità maschile<sup>24</sup>. La questione ha ricevuto un'attenzione limitata<sup>25</sup>, mentre, come evidenzia Lucia Re, maggiore spazio di attenzione ha avuto lo studio della violenza maschile contro le donne<sup>26</sup>.

Si è data per scontata la declinazione maschile della penalità, che ha individuato nella criminalità maschile lo standard di riferimento, delineando una diversa soggettività di genere in materia di responsabilità penale. All'uomo delinquente, responsabile delle proprie azioni, è stata contrapposta la donna delinquente, debole e incapace di autocontrollo: mentre l'uomo è considerato un individuo che sceglie consapevolmente il crimine e perciò deve essere sottoposto a una pena dura e retributiva del male compiuto o inflitto, la donna è considerata fragile, dipendente, irresponsabile, spinta al crimine dalla debolezza propria del corpo o della mente, per la quale deve essere corretta e ricondotta sulla retta via. Si tratta, riprendendo le parole di Tamar Pitch, di donne "[n]on pericolose, ma eternamente pericolanti a causa della loro debolezza, una debolezza dell'intelligenza e della volontà"<sup>27</sup>. Ciò che plasma l'immagine delle due diverse soggettività è uno "sguardo maschile che si rifiuta di cogliere segni di ribellione femminile, di autonomia di scelta, perfino attraverso la rappresentazione della repressione"<sup>28</sup>. Mentre l'uomo trasgredisce le regole, ponendosi in opposizione all'ordine costituito, la donna sbaglia, cade in errore, spinta da qualcun altro, dalle circostanze o dalle proprie frustrazioni<sup>29</sup>.

Alla differenza di genere così costruita ha fatto seguito l'elaborazione di differenti modelli detentivi per le donne. Susanna Ronconi e Grazia Zuffa descrivono, a partire dal testo di Esther Heffernan, le motivazioni che opponevano il modello del riformatorio femminile al modello di carcere maschile<sup>30</sup>. La sociologa statunitense riporta il dibattito che, alla fine degli anni Venti del secolo scorso, oppose i dirigenti, uomini, del Federal Bureau of Prisons a Mary Belle Harris, sovrintendente del

<sup>20</sup> Re (2022: 56), nonché Adler (1975).

<sup>21</sup> Re (2022: 56), nonché Pollak (1950).

<sup>22</sup> Re (2022: 56), nonché Pitch (1987).

<sup>23</sup> Re (2022: 57).

<sup>24</sup> Pitch (2010: 116).

<sup>25</sup> Messerschmidt (1993), Collier (1998).

<sup>26</sup> Ciccone (2009), Burgio (2020).

<sup>27</sup> Pitch (1992b: 61).

<sup>28</sup> Pitch (1992b: 60).

<sup>29</sup> Pitch (1992b: 60).

<sup>30</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 21) con rinvio a Heffernan (2003).

riformatorio per donne di Alderson in West Virginia. I dirigenti sostenevano l'opportunità, in nome dell'uguaglianza, di realizzare carceri "dure" per le donne, al pari di quelle per uomini. La sovrintendente difendeva, invece, il modello di riformatorio di Alderson, che per le sue caratteristiche era valido, così affermava, per la maggior parte delle donne. La "vulnerabilità" e "domesticità" delle donne richiedevano - sosteneva ancora Harris - un trattamento in ambienti con caratteristiche di comunità familiare, come era quello di Alderson, situato in campagna, composto da *cottage* simili ad abitazioni, dove le donne detenute erano custodite/prese incarico/accudite da altre donne<sup>31</sup>.

L'approccio di Harris era, come nota Heffernan, ambiguo e contraddittorio: proponeva una minor rigidità della pena, differenziandola dal carcere maschile, sottolineando caratteristiche storicamente attribuite alle donne, quali la fragilità, la dipendenza, la irresponsabilità. Ed è proprio la caratteristica della dipendenza che è centrale nella costruzione della devianza femminile: la donna dipende "naturalmente" dal capofamiglia che ne garantisce la moralità e la protegge dal crimine, ma qualora si allontani dal modello familiare di virtù essa non è in grado di essere responsabile, e può commettere crimini gravi più degli uomini.

Le donne sono configurate come "soggetti a metà fra l'adulto e il minore, fra la 'normalità' (maschile) e la deviazione patologica (femminile)"<sup>32</sup>. Di fronte a tale caratterizzazione della devianza femminile il riformatorio è il luogo in cui le donne detenute sono custodite da altre donne, dalle quali possono essere addestrate all'autogoverno e all'indipendenza<sup>33</sup>. Pur nella sua ambiguità e con l'utilizzo di un paradigma del 'femminile' assunto aprioristicamente e in modo acritico, la tesi di Harris individua un percorso di cambiamento che valorizza le capacità delle donne detenute di poter realizzare, contrariamente alle caratteristiche loro attribuite, l'autogoverno e l'indipendenza. Come sottolineano Ronconi e Zuffa, questo aspetto di autogoverno "è pressoché scomparso nel discorso odierno sul trattamento carcerario"<sup>34</sup>.

Il dibattito svoltosi negli Stati Uniti e analizzato da Heffernan serve a mettere a fuoco le idee che circondarono la devianza femminile e dettero vita a carceri ad hoc per le donne. Anche l'Italia seguì analoghe coordinate di pensiero che portarono, prima in alcuni Stati preunitari e dopo l'Unità nello Stato italiano, alla nascita di istituti penali differenziati per le donne, affidati alla gestione delle suore<sup>35</sup>. Questa architettura della pena al femminile rimase in piedi fino al 1975, anno in cui la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario introdusse un modello uguale per uomini e donne.

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso il dibattito femminista è intervenuto in materia penitenziaria e ha posto al centro la differenza femminile per sottolineare che la pena del carcere, se modellata su caratteristiche maschili nei suoi principi ispiratori, comportava una pena più pesante e più grave per le donne, in quanto queste perdevano più cose a seguito della detenzione, come le relazioni familiari e il rapporto con i figli. In estrema sintesi, l'uguaglianza della pena comportava per le donne una maggiore disuguaglianza nei suoi effetti. In alternativa, si proponeva una pena che facesse a meno del carcere, per privilegiare forme di esecuzione penale esterna e di riparazione<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 21).

<sup>32</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 22).

<sup>33</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 22), con rinvio a Heffernan (2003: 42).

<sup>34</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 23).

<sup>35</sup> Gibson (2007), Trombetta (2004). Agnella (2023) sottolinea che le detenute venivano gestite dalle suore tramite un "modello familiare" fondato sulla moralizzazione, che le ripartiva in "buone" e "cattive" in base al loro conformarsi o meno a un ideale di docilità femminile.

<sup>36</sup> Pitch (1992a: 178) con rinvio a Giallobardo (1966), Heidensohn (1986: 293-294), Carlen (1983).

Come si vedrà nel paragrafo finale, discutendo della questione “Quale giustizia per le donne?”, nel superamento dell’opposizione tra un modello retributivo e uno trattamentale si può cogliere la prospettiva di un diverso modello di penitenziario, in primo luogo per le donne, ma anche per gli uomini.

#### 4. Il trattamento penitenziario e il materno al centro

Con la riforma dell’Ordinamento penitenziario del 1975 è stato introdotto il trattamento come strumento per il reinserimento sociale delle persone detenute, sia uomini che donne (art. 1). Il trattamento è volto al reinserimento sociale del condannato e della condannata, e si pone come strumento attuativo del terzo comma dell’art. 27 della Costituzione<sup>37</sup>, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, termine arcaico che indica il reinserimento sociale. Gli altri scopi della pena delineati dalle dottrine classiche e positive (retributivo, special-preventivo, general-preventivo) restano presenti, ma il fine della rieducazione assume, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, un valore centrale in ambito penale, non solo in fase esecutiva, ma anche nella commisurazione della pena; la rieducazione viene definita dalla Corte costituzionale (sentenza 204/1974) come un “diritto” del condannato<sup>38</sup>.

L’art. 15 della Legge 354/1975 descrive gli elementi caratteristici del trattamento: esso “è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia”. L’articolo è stato parzialmente integrato dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (art. 11, co. 1, lett. f), che ha aggiunto, tra gli elementi del trattamento, la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità. Il lavoro, prosegue l’art. 15, deve essere assicurato al condannato e all’internato, salvo casi di impossibilità; mentre gli imputati, salvo l’autorità giudiziaria opponga giustificate motivazioni, sono ammessi, a loro richiesta, alle attività educative, culturali e ricreative, nonché a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale.

Rileggere il testo dell’art. 15 è utile per delineare quella che è la *law in books* che dà forma all’Ordinamento penitenziario e per giudicare quanto l’applicazione pratica delle sue disposizioni, la *law in action*, corrisponda o meno a quanto indicato dalla legge scritta<sup>39</sup>.

Il trattamento è erede di quell’approccio correzionale che, come abbiamo visto, era nato come dedicato alle donne devianti e finalizzato al loro recupero a ruoli sociali considerati adeguati<sup>40</sup>. Dell’approccio correzionale del riformatorio il trattamento penitenziario ha ereditato anche le ambiguità: da un lato, è uno spazio per l’acquisizione di nuove competenze che aprono all’opportunità di una vita alternativa a quella deviante; dall’altro, è uno strumento di controllo sociale che mira a modellare la persona detenuta secondo quelle regole e quei valori che da lei erano stati rifiutati. L’Ordinamento penitenziario, avendo assunto il trattamento tra i suoi strumenti centrali, risulta permeato della sua ambiguità, anche per la ragione, non ultima, della natura premiale di molte

<sup>37</sup>Grevi (2011: 6-8).

<sup>38</sup>D’Amico (2006: 572-574).

<sup>39</sup>Pound (1910).

<sup>40</sup>Sul punto anche il recente Zuffa (2025: 17).

disposizioni che concretamente vanno a scandire i gradini della “partecipazione all’opera di risocializzazione”<sup>41</sup>: i permessi, la liberazione anticipata, le misure alternative alla detenzione, sono tutti sottoposti per la loro concessione alla valutazione della condotta tenuta dalla persona condannata da parte dell’area educativa del penitenziario e poi della magistratura<sup>42</sup>.

Per le donne detenute il trattamento ha rivestito storicamente il ruolo di strumento di disciplinamento ai ruoli tradizionali di cura assegnati al genere femminile: come ci racconta il testo di Simona Trombetta, il recupero del posto adeguato alle donne nella società, accompagnato dalla loro rigenerazione morale tramite la pratica religiosa, fu l’elemento centrale delle pratiche innovative che nei primi decenni del XIX secolo cercarono di attuare un ideale di riforma penitenziaria al femminile<sup>43</sup>.

Secondo l’attuale Ordinamento penitenziario, art. 1, il trattamento “è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione”. Riguardo a tale disposizione bisogna sottolineare che il divieto di discriminazioni riguardo a sesso, identità di genere e orientamento sessuale è stato introdotto solo nel 2018, mentre il precedente sistema non faceva riferimento espresso alla differenza di genere<sup>44</sup>. Oggi, con tale precisazione, le discriminazioni riguardo al trattamento che siano basate su sesso, genere e orientamento sessuale sono espressamente vietate. Questa chiara direttiva si scontra con la pratica di un trattamento che si pone in continuità con i suoi antecedenti storici, focalizzandosi sul recupero di ruoli tradizionalmente femminili come obiettivo per il reinserimento sociale delle detenute, ovvero la risocializzazione alla vita domestica. Tra questi, un posto centrale è occupato dal ruolo di madre. Le donne che hanno violato la legge penale sono considerate doppiamente colpevoli, essendo venute meno, oltre che alla legge umana dettata dal legislatore, anche alla legge “naturale” che legittima il loro ruolo sociale di madri, votate “per natura” all’accudimento degli altri, *in primis* della prole. La risposta dell’istituzione carceraria è quella di spingerle ad adottare un ruolo di genere tradizionale come strada verso il reinserimento, di cui una parte centrale è il recupero del ruolo di madre<sup>45</sup>. Come ben evidenziano Ronconi e Zuffa nella ricerca condotta nel 2013, si ha nel penitenziario una sovraesposizione del materno, che diviene regime di verità per le soggettività femminili reclusi, idea e ideale di riferimento per tutte le donne, anche per quelle che non sono madri o per quelle per cui essere madri è un obiettivo irraggiungibile<sup>46</sup>.

La considerazione delle donne detenute in via principale come madri, ovvero come corpo riproduttivo, ha modellato, come ha sottolineato Sofia Ciuffoletti, la legislazione penitenziaria relativa alla condizione femminile, costruendo un vero e proprio modello normativo per la detenzione

<sup>41</sup> L’art. 54 dell’Ordinamento penitenziario adotta la “partecipazione all’opera di rieducazione” quale requisito che deve sussistere perché alla persona detenuta sia riconosciuta la liberazione anticipata, ovvero la riduzione della pena di quarantacinque giorni per ogni semestre in cui tale partecipazione sia ritenuta sussistere, come premio per il comportamento tenuto.

<sup>42</sup> Pitch (1992a: 180).

<sup>43</sup> Si veda, in particolare il racconto dell’esperienza della marchesa Giulia Falletti di Barolo come sovrintendente nel carcere delle Forzate di Torino, in Trombetta (2004: 63-100).

<sup>44</sup> L’art. 1 è stato sostituito dall’art. 11, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123: il precedente testo prevedeva che “il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose”.

<sup>45</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 19-20).

<sup>46</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 257-261).

femminile. L'Ordinamento penitenziario, partendo dall'eguaglianza di matrice liberale e considerando neutrali le norme in materia di detenzione, come tali applicabili a tutte le persone detenute senza differenze, detta specifiche disposizioni solo in materia di maternità delle donne detenute<sup>47</sup>. Le norme volte a tutelare la maternità e l'accudimento dei minori introducono un diritto specifico per le donne che rompe la formale eguaglianza dei generi e l'apparente neutralità del diritto. Si consideri l'art. 47-ter, che prevede di poter applicare la detenzione domiciliare alle donne condannate incinte o madri di prole di età inferiore a dieci anni con queste convivente e con pene sotto i quattro anni; oppure l'art. 47-quinquies, che prevede la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri di prole non superiore ai dieci anni e con pene più lunghe; e ancora l'art 21-bis, che prevede l'assistenza all'esterno dei figli minori di età non superiore ai dieci anni. Queste due ultime norme sono state introdotte dalla Legge 8 marzo 2001, n. 40, simbolicamente definita "8 marzo", nell'intento di porre al centro la specificità della condizione femminile in carcere. La medesima legge aveva anche ampliato la durata del rinvio obbligatorio della pena (art. 146 C.P.) per le donne condannate incinte o madri portandola ad un anno d'età del figlio o figlia<sup>48</sup>.

Com'è noto, con il recente Decreto "Sicurezza" (DL 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella Legge 9 giugno 2025, n. 80), il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena è stato abolito e si è previsto di destinare alla carcerazione, da svolgere in istituti *ad hoc* per detenute madri (ICAM – Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri), anche le donne in gravidanza e le madri di figlie e figlie fino a un anno di età, a meno che il giudice non disponga il rinvio facoltativo della pena, in caso di condannate, o gli arresti domiciliari, in caso di imputate. La recente modifica normativa, dettata da motivazioni di stampo razzista, ovvero dall'utilizzo come *target* specifico della norma penale delle "Borseggiatrici Rom"<sup>49</sup>, merita di essere affrontato a parte, se non altro per l'impatto che ha sulla configurazione complessiva del modello normativo per la detenzione femminile (delineando un modello escludente per specifiche categorie di detenute, all'interno del, e in contraddizione con, il più ampio modello trattamentale) e per il probabile aumento delle donne con figli e figlie detenute in carcere che questa novella porterà.

In questo scritto, si intende focalizzare l'analisi sul modello di trattamento delle detenute e sul suo impatto sull'autonomia personale delle medesime, evidenziando il fatto che l'invito a riconoscersi in un ruolo tradizionale di genere, piuttosto che in un modello di autonomia personale, impatta moltissimo sul percorso di reinserimento concretamente sperimentato dalle donne, limitando le possibilità di acquisizione di nuove competenze e di rafforzamento della propria percezione del sé.

L'istruzione e la formazione realizzate in carcere potrebbero offrire opportunità alle reclusi per aiutarle a costruire una vita autonoma per loro stesse, come raccomandato dal Tavolo 3 "Donne e carcere" degli Stati Generali dell'Esecuzione penale: tra le proposte vi è stata, infatti, quella di "prevedere normativamente la partecipazione di donne detenute in sezioni di carceri maschili a tutte le attività disposte per i detenuti" (proposta 6) e quella di "incrementare corsi professionali qualificanti e non solo stereotipicamente femminili" (proposta 11)<sup>50</sup>. Raccomandazione che è stata solo in parte recepita nell'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario, il cui comma 3 recita: "[t]ramite la

<sup>47</sup> Ciuffoletti (2014: 54-56).

<sup>48</sup> Il rinvio obbligatorio della pena era stato introdotto nel Codice penale sin dalla sua versione originale del 1930, che ne prevedeva l'applicazione fino a sei mesi di età della prole.

<sup>49</sup> <https://www.errc.org/news/smells-like-neo-fascism-roma-in-italy-and-salvinis-hate-speech>

<sup>50</sup> Stati Generali dell'Esecuzione Penale (2016: 9).

programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale”<sup>51</sup>.

Peraltro, le ricerche mostrano che le attività di *empowerment* realizzate in carcere con le donne detenute fanno emergere il potenziale trasformativo che esse recano in sé; un potenziale che può essere attivato dando loro voce ed espressione proprio mediante la rottura dei rigidi ruoli sociali di genere<sup>52</sup>.

Alla luce degli elementi caratteristici del trattamento penitenziario, delineati sia nella legislazione vigente, agli art. 1, 15 e 19 O.P., sia nella pratica applicativa del trattamento alle donne detenute, come evidenziato dalle ricerche citate, si svolgeranno nei prossimi paragrafi alcune riflessioni a partire dai dati presentati dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana nella sua Relazione 2025 appena pubblicata.

## 5. I numeri e le caratteristiche della detenzione femminile

A livello nazionale le detenute erano 2.698 (sul totale di 61.861 persone detenute) al 31 dicembre 2024, corrispondenti al 4,36% della popolazione detenuta. Al 30 giugno 2025, a fronte di un aumento complessivo della popolazione detenuta (2.747 donne sul totale di 62.728 persone detenute), la percentuale di donne è aumentata molto lievemente, passando al 4,38%. Un confronto diacronico sulle presenze in carcere nel nostro Paese mostra una sostanziale stabilità dei bassi numeri della presenza femminile, che negli ultimi tre decenni ha oscillato tra il 4 e il 5%; picchi vi sono stati in precedenza solo in corrispondenza delle due guerre, con un 9,06% nel 1918, e un 10,8 nel 1941 e 1942<sup>53</sup>. Un confronto con gli altri paesi europei conferma il medesimo tasso di imprigionamento per le donne: secondo il Rapporto del Consiglio d’Europa relativo agli anni 2022 e 2023 la media della popolazione femminile reclusa negli Stati membri era del 5%, con differenze abbastanza significative per aree geografiche<sup>54</sup>.

In Italia, le donne reclusi si trovano distribuite in quattro carceri femminili (Lauro, Rebibbia femminile, Trani, Venezia Giudecca) e in 45 sezioni femminili poste all’interno di carceri maschili. Due di tali sezioni si trovano in Toscana, a Firenze Sollicciano e a Pisa; al 31 dicembre 2024 esse ospitavano 94 detenute, 69 a Firenze Sollicciano e 25 a Pisa.

Per leggere correttamente i numeri è necessario preliminarmente rispondere alla domanda, posta già più di cinquant’anni fa da Ricci e Salierno: “chi va in carcere e perché ci va?”. Come Ricci e Salierno suggeriscono, il carcere è, sia per gli uomini che per le donne, prevalentemente una questione di classe: i processi di selezione sociale che portano a definire quella che sarà concretamente la popolazione penitenziaria si svolgono lungo le linee della marginalizzazione dei gruppi più svantaggiati e delle classi subalterne, e fanno sì che nel carcere i gruppi marginalizzati siano ampiamente sovrarappresentati rispetto alla società libera<sup>55</sup>. La considerazione è valida tutt’oggi. Per accertarlo, basta prendere in considerazione le condizioni socio-economiche della popolazione detenuta<sup>56</sup>.

<sup>51</sup> Disposizione introdotta dall’art. 11, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

<sup>52</sup> Ronconi, Zuffa (2020).

<sup>53</sup> Verdolini (2022: 54-55, fig. 2.3.)

<sup>54</sup> Aebi, Cocco (2024: 3-4, 40-41)

<sup>55</sup> Ricci, Salierno (1971: 35-80). Si veda, altresì, Faccioli (1992a: pp. 12-13)

<sup>56</sup> Verdolini (2022: 52-60, 128-137).

La selezione penale della popolazione penitenziaria femminile non si discosta da tale tendenza. Come ha ricordato Franca Faccioli<sup>57</sup>, le ricerche condotte in Italia negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso mostravano una criminalità femminile composta prevalentemente da donne di bassissima estrazione sociale e culturale, spesso non giovani, reclusi per reati contro la persona e per furti – legati nella maggior parte dei casi al mantenimento della famiglia: reati che nascono dentro la dimensione domestica, in cui spesso si svolge una violenza quotidiana nascosta e subita. Accanto a questa casistica inizia a manifestarsi la presenza della detenzione politica, con donne che si trovano in carcere per reati connessi ai movimenti antistituzionali e alle lotte in fabbrica e di quartiere: si tratta di donne di estrazione sociale e culturale elevata, dalle quali la trasgressione è vissuta come scelta consapevole e che denunciano la violenza latente presente nel carcere femminile (ricerca di Gabriella Parca, 1973).

La ricerca condotta nel 1990 da Faccioli, Campelli, Giordano e Pitch mette in luce alcuni cambiamenti nella composizione della popolazione penitenziaria femminile: è in particolare l'esperienza della tossicodipendenza che caratterizza la detenzione femminile (in media riguarda il 56,9% del campione intervistato), soprattutto per le fasce di età più giovani (18-24 anni, in cui la percentuale sale al 72,6%) e accomuna donne provenienti da diverse condizioni sociali. L'imputazione o la condanna per spaccio di stupefacenti vede coinvolte italiane e straniere<sup>58</sup>, ma diverse sono le concrete fattispecie: piccolo spaccio legato alla condizione di tossicodipendenza per le italiane, spaccio internazionale per le straniere, non legato alla condizione di dipendenza da sostanze ma alla ricerca di un miglioramento di status tramite il possibile guadagno come corrieri. Tuttavia, in carcere si trovano ancora detenute con caratteristiche sociali già rilevate nelle precedenti ricerche: quelle condannate per furto, con bassa scolarità, giovani e senza lavoro, quelle condannate per omicidio, più adulte e spesso provenienti da condizioni marginalizzate e di violenza familiare subita e, inoltre, le omicide per reati di terrorismo<sup>59</sup>.

A fine giugno 2025 i reati commessi dalle donne detenute risultano così ripartiti, in ordine decrescente: contro il patrimonio (29,36%), contro la persona (18,63%), legge droghe (14,03%), contro l'amministrazione della giustizia (6,99%), contro la Pubblica Amministrazione (6,29%), contro la fede pubblica (4,51%), associazione di stampo mafioso (3,94%), contro la famiglia (3,88), legge armi (2,52%), contravvenzioni (2,14%), ordine pubblico (1,65%), sfruttamento prostituzione (1,31%), legge stranieri (1,23%), altri reati (3,54%). Focalizzando l'attenzione soltanto sulle donne detenute straniere la ripartizione è la seguente: contro il patrimonio (31,10%), contro la persona (22,33%), legge droghe (10,06%), contro la Pubblica Amministrazione (6,21%), contro l'amministrazione della giustizia (6,06%), sfruttamento prostituzione (4,49%), contro la fede pubblica (4,21%), contro la famiglia (3,99), legge stranieri (3,85%), ordine pubblico (2,57%), contravvenzioni (1,64%), altri reati (3,34%)<sup>60</sup>. I reati commessi dalla complessiva popolazione penitenziaria femminile sono tendenzialmente analoghi a quelli commessi dalle detenute straniere, con il primato dei reati contro il patrimonio, seguiti da quelli contro la persona e da quelli in violazione della legge sulle droghe, con lievi differenze percentuali; tra

<sup>57</sup> Faccioli (1992b: 28-58).

<sup>58</sup> La percentuale di italiane e straniere presenti nel campione intervistato è, rispettivamente, dell'85% e del 15%. La percentuale di straniere è in linea con quella dichiarata dal Ministero di Grazia e Giustizia (16%), mentre si discosta da quella dichiarata dall'ISTAT (23%) per l'anno precedente (1989) a quello della ricerca: Faccioli (1992b: 31).

<sup>59</sup> Faccioli (1992b: 43-48).

<sup>60</sup> Nostra elaborazione su dati Ministero Giustizia:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST1462530](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1462530)

le disomogeneità vi sono l'associazione di stampo mafioso e la legge sulle armi, rilevanti per l'insieme delle detenute, mentre per le straniere vi è una maggiore violazione della legge sugli stranieri e sfruttamento della prostituzione. La ripartizione tra classi di reati è sostanzialmente analoga a quella dei reati commessi dagli uomini (con numeri più alti, per questi ultimi, per quanto riguarda l'associazione di stampo mafioso e la violazione della legge sulle armi). Tuttavia, le pene inflitte alle donne sono tendenzialmente inferiori a quelle comminate agli uomini<sup>61</sup>. Nella Relazione del Garante regionale della Toscana le tipologie di reato commesse dalle donne detenute negli istituti della Toscana non sono presenti perché i dati non sono stati forniti<sup>62</sup>.

A livello nazionale, i detenuti stranieri, sia maschi sia femmine, costituiscono a fine giugno 2025 il 31,59% della popolazione penitenziaria. Il dato relativo alla percentuale di donne straniere detenute sul totale delle donne detenute era pari nel 2023 al 30,5%, sceso di dodici punti rispetto al 2010, in cui rappresentavano il 42,6% delle presenze femminili; mentre le donne straniere detenute rispetto al totale dei detenuti stranieri detenuti presentano una percentuale analoga a quella del totale della popolazione detenuta: al 31 dicembre 2022 erano il 4%<sup>63</sup>. Al 30 giugno 2025 le donne straniere risultano essere 778, pari al 28,32% delle donne reclusi, e pari al 3,92% dei detenuti stranieri<sup>64</sup>.

Nonostante la riduzione a livello nazionale, la presenza di detenute straniere in carcere resta alta in Toscana, secondo quanto emerge dai dati pubblicati dal Garante regionale nella Relazione 2025. Il Garante presenta i dati forniti dal Prap Toscana e Umbria e riferiti al 28/03/25 che mostrano 94 presenze in Toscana, di cui 61 a Sollicciano e 33 a Pisa. La metà delle detenute (47) erano italiane e l'altra metà (46) straniere (di queste 13 appartenenti all'Unione europea e 33 extra UE)<sup>65</sup>.

Le donne detenute straniere portano con sé una specifica serie di fragilità: il trauma della separazione dal contesto familiare e sociale di riferimento, il restare senza riferimenti esterni significativi e spesso senza fissa dimora, la scarsa conoscenza della lingua italiana e un livello di bassa scolarizzazione. Spesso si trovano anche in condizione di sofferenza psichica<sup>66</sup>.

Il Garante della Toscana evidenzia come le detenute straniere rappresentino il 49% delle donne presenti in carcere e sottolinea che il dato indica una sovra-rappresentazione delle detenute straniere, come tale superiore ai numeri sia nella popolazione straniera detenuta complessiva a livello nazionale (pari al 31,83%), sia a quella presente in Toscana (pari al 46,33%). La sovra-rappresentazione è calcolata sulla presenza percentuale di stranieri del 9,45 sul territorio nazionale<sup>67</sup>, e del 12,5% su quello

<sup>61</sup> Marietti (2023).

<sup>62</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 104).

<sup>63</sup> Marietti (2023).

<sup>64</sup> Nostra elaborazione su dati Ministero Giustizia:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST1460721](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1460721)

<sup>65</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 103).

<sup>66</sup> Fadda (2010: 4).

<sup>67</sup> Dati ISTAT al 31 dicembre 2023 l'8,9% di stranieri censiti come residenti in Italia: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/popolazione-residente-e-dinamica-della-popolazione/>

A cui si aggiunge la stima, al 1° gennaio 2024, di 321mila unità di stranieri irregolari (dati ISMU: <https://www.ismu.org/presentazione-trentesimo-rapporto-sulle-migrazioni-2024-comunicato-stampa-17-2-2025/#:~:text=Diminuiscono%20gli%20irregolari,erano%20il%207%2C9%25>) che porta a una percentuale complessiva del 9,45% di stranieri presenti in Italia.

regionale<sup>68</sup>. Le donne straniere, prosegue il Garante, subiscono il cumularsi di processi di “selezione” penale, che le pongono in una condizione ancora più marginalizzata rispetto agli uomini stranieri. Le detenute assommano, infatti, almeno due caratteristiche: l’essere straniere e l’essere donne. Tali caratteristiche generano processi di marginalizzazione sociale, sui quali va a inserirsi la selezione del sistema penale, e non solo: anche la condizione di povertà, sperimentata dalla maggioranza degli stranieri, visto che nel loro caso il lavoro qualificato riguarda solo l’8,7% degli occupati<sup>69</sup>, aggrava la marginalizzazione delle donne migranti.

Quanto alle posizioni giuridiche delle reclusi a livello nazionale, la complessiva popolazione femminile presentava alla fine del 2021 la percentuale del 4% delle donne in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti in tale condizione e la percentuale del 3,9% delle donne in custodia cautelare sul totale dei detenuti in custodia cautelare. Il dato, presentandosi analogo a quello maschile, indicava che non vi era un problema specifico femminile di assenza di tutela legale e di strumenti capaci di portare a fasi successive del procedimento penale<sup>70</sup>. Ancora a livello nazionale, le detenute straniere sono al 30 giugno 2025 così ripartite: imputate 171 (21,97%), condannate 605 (77,76%), internate 2 (0,25%), totale 778. Le percentuali tra parentesi sono riferite al totale delle straniere presenti. In Toscana, alla data del 28/03/2025, le detenute definitive costituivano l’ampia maggioranza (70,21%); tuttavia, era presente un numero significativo di detenute in attesa di primo giudizio (14,89%)<sup>71</sup>. I dati regionali toscani confermano la tendenza nazionale a una netta prevalenza delle detenute definitive.

Il Rapporto di Antigone del 2023 ha evidenziato un innalzamento complessivo dell’età dei detenuti e indica per le donne un’età complessivamente più alta di quella degli uomini: al 31 dicembre 2021 nella fascia 18-24 anni vi erano il 6,1% dei maschi e il 3,5% delle femmine, nella fascia 25-39 anni vi erano il 39,1% dei maschi e il 33,6% delle femmine, nella fascia 40-59% vi erano il 45,2% dei maschi e il 53,1% delle femmine, nella fascia sopra i 60 anni 9,8% maschi e 9,6% femmine. In Toscana, il Prap non ha fornito al Garante regionale i dati sulle fasce d’età delle donne detenute ma soltanto il numero delle detenute giovani-adulte (fascia 18-25), che erano 3 a Sollicciano e una a Pisa<sup>72</sup>.

Il numero dei figli per donna detenuta rappresenta un dato estremamente rilevante, con percentuali decisamente maggiori rispetto a quelle della complessiva popolazione detenuta. Antigone ha presentato i dati alla fine del 2021, da cui risultava che il 63,7% delle donne presenti in carcere erano madri, mentre il dato della complessiva popolazione penitenziaria indicava il 46% di condizione genitoriale. Delle 1.426 detenute madri, 372 avevano un unico figlio, 379 ne avevano due, 303 ne avevano tre, 187 quattro, 70 cinque, 52 avevano sei figli mentre 63 ne avevano più di sei. Antigone ha stimato che fossero almeno 3.890 i figli che, al 31 dicembre 2021, avevano la propria madre in un carcere italiano. Nella Relazione del Garante della Toscana si fa presente che la domanda, posta al Prap,

<sup>68</sup> In Toscana i cittadini stranieri residenti sono 424.000, l’11,6% del totale della popolazione, si veda Regione Toscana (2024: 59; a cui va aggiunta la quota di irregolari che è stata stimata in circa 31.000 presenze, su cui Marinari, Rosignoli, Sciclone (2019: 17-20) portando a una percentuale superiore al 12%.

<sup>69</sup> <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4645/PRESENTATO-RAPPORTO-CNEL-CITTADINI-STRANIERI-IN-ITALIA#:~:text=Ecco%20le%20principali%20evidenze.&text=Al%201%C2%B0%20gennaio%202024,70%25%20sono%20cittadini%20non%20comunitari.>

<sup>70</sup> Marietti (2023).

<sup>71</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 103).

<sup>72</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 104).

in merito a quale fosse il numero di detenute che avevano figli minori all'esterno del carcere al 31/12/24, è rimasta senza risposta<sup>73</sup>.

## 6. La salute in carcere: disagio mentale e dipendenza

La Relazione del Garante regionale della Toscana offre anche uno spaccato sulla salute delle detenute. Più in particolare, il Garante manifesta l'intento di far emergere i numeri del disagio mentale, del consumo di psicofarmaci e della presenza di problematiche di dipendenza tra la popolazione femminile detenuta in Toscana. La relazione del Garante pone specificamente in evidenza i numeri, rilevati al 31/12/2024, delle detenute in cura e in carico alla salute mentale e i numeri delle detenute in carico al SerD, nonché i numeri di quelle detenute che presentano entrambe le problematiche, e che sono definite come "doppia diagnosi"<sup>74</sup>. Le detenute in carico alla salute mentale erano in tutto 27, delle quali 21 a Sollicciano e 6 a Pisa. Riguardo alle detenute presenti a Pisa i dati forniscono anche il dettaglio della nazionalità: 3 italiane, 1 straniera UE, 2 straniere extra-UE. In tutto erano pari al 29% delle presenti. Le detenute classificate "doppia diagnosi", le quali sono in carico e in cura, sia al servizio di salute mentale che al SerD<sup>75</sup>, risultano in totale 27, delle quali 2 a Sollicciano e 25 a Pisa (pari in quest'ultimo caso al totale delle detenute presenti)<sup>76</sup>. Anche in questo caso, riguardo a Pisa si ha la ripartizione tra italiane (18), straniere UE (2), straniere extra-UE (5). Anch'esse sono pari al 29% delle presenti. Le detenute dipendenti da sostanze erano in tutto 28, delle quali 23 a Sollicciano e 5 a Pisa. Per tutte si ha la ripartizione per nazionalità: a Sollicciano le donne con problemi di dipendenza sono 16 italiane, 2 straniere UE, 5 straniere extra-UE; a Pisa sono tutte italiane. La dipendenza da sostanze riguarda il 33,33% delle detenute presenti a Sollicciano e il 20% di quelle presenti a Pisa, in totale riguarda il 28,72% delle detenute.

Nella Relazione ora richiamata si trova anche il dato sul numero di detenute che utilizzano psicofarmaci al 31/12/24 e che corrisponde pressoché alla totalità per il carcere di Pisa, mentre per Sollicciano, con un numero di 32 detenute, corrisponde al 46,37% delle presenti<sup>77</sup>.

I numeri del disagio psichico e da sostanze relativi alle donne sono decisamente più alti di quelli presenti nella popolazione detenuta complessiva presente in Toscana, in cui si hanno il 16,12% di detenuti in carico e in cura alla salute mentale, il 21,66% di detenuti in carico e in cura al SerD, il 11,32% di detenuti in carico e in cura a entrambi perché con doppia diagnosi<sup>78</sup>. Cercando di interpretare questo dato si può pensare che sia indice di una maggiore sofferenza che le donne sperimentano all'interno del penitenziario, come evidenziato da ampia letteratura<sup>79</sup>, con il conseguente

<sup>73</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 104).

<sup>74</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 104-105).

<sup>75</sup> I servizi per la salute mentale e per le dipendenze utilizzano la prassi, nel caso di "doppie diagnosi", di affidare il paziente "in carico" al servizio di cui si riscontra la prevalenza della necessità di intervento, per la prevalenza del disturbo, e "in cura" all'altro servizio, che risulta, quindi, complementare: Garante dei diritti dei detenuti (2025: 196).

<sup>76</sup> Il dato di Pisa, sottolinea il Garante, nasce probabilmente da un fraintendimento, visto che il gruppo delle "doppie diagnosi" doveva essere contato come gruppo ulteriore rispetto sia al gruppo delle persone in cura e in carico alla salute mentale, sia di quelle in carico al SerD.

<sup>77</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 105).

<sup>78</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 198-202).

<sup>79</sup> Su cui in particolare da ultimo la ricerca condotta da Ronconi, Zuffa (2014: 94-98).

maggior ricorso all'intervento medico e all'utilizzo di psicofarmaci. Se ne può anche ricavare la percezione da parte dello staff di una maggiore fragilità delle donne, i cui comportamenti vengono più spesso di quelli degli uomini ricondotti a un'origine patologica, con il risultato di interpretare come sintomi di malattia comportamenti che nascono dal disagio della vita in carcere e dagli eventi percepiti come ingiustizie (per esempio, le crisi che seguono all'impossibilità in certi casi di effettuare telefonate o colloqui con i familiari, in particolare partner e figli, e dalle difficoltà nel mantenere le relazioni affettive e la paura di perderle)<sup>80</sup>.

## 7. La formazione e il lavoro

La formazione e il lavoro potrebbero rappresentare opportunità di cambiamento per le donne in stato detentivo. Tuttavia, dalla Relazione del Garante emerge un investimento carente sulla questione. Innanzitutto, non sono stati forniti i dati sui titoli di studio posseduti dalle detenute: si tratta di un'assenza molto significativa, perché questa conoscenza preliminare, come sottolinea il Garante, potrebbe permettere di programmare corsi di istruzione o formazione adeguati alle competenze di partenza<sup>81</sup>. Invece, sembra proprio potersi dire che “[l]o studio: se è superiore non è per donne”<sup>82</sup>. I corsi di istruzione e formazione attivati nell'a.s. 2023-2024 sono stati soltanto quelli di alfabetizzazione e di scuola media inferiore, mentre non è stato attivato nessun corso di scuola superiore. Ciò rende evidente quanto la condizione femminile sia penalizzata nel contesto detentivo, non potendo accedere, in nessun istituto della Toscana, a un corso di istruzione superiore; viceversa, i detenuti maschi hanno questa possibilità e, in alcuni casi, anche la scelta del tipo di scuola. Ciò accade nonostante l'art. 14, co. 6 dell'O.P. preveda che “Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali”<sup>83</sup>. Ed è così perché la prassi organizzativa della rigida segregazione per genere, insieme ai numeri bassi della presenza femminile, portano, di fatto, alla discriminazione delle detenute in ambito scolastico. Se, infatti, si superasse la rigida segregazione, le donne potrebbero partecipare ai corsi di scuola superiore organizzati per i detenuti maschi. Un'opportunità - attualmente mancante - che, oltre a permettere loro l'esercizio del diritto all'istruzione, aiuterebbe il mantenimento di relazioni di genere più serene in carcere.

Quanto ai corsi di formazione, attivati sia a Sollicciano sia a Pisa, essi mostrano un orientamento a una socializzazione di genere tradizionale, indirizzandosi verso lavori considerati tipicamente femminili e poco qualificati (tra cui corso ricostruzione unghie e corso di estetica). Maggiori opportunità e più elevata qualificazione, dovute anche al non trattarsi professioni tipicamente “femminili”, possono derivare invece da altri corsi attivati a Sollicciano, come pelletteria e ristorazione.

<sup>80</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 52-66).

<sup>81</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 105).

<sup>82</sup> Ronconi, Zuffa (2014: 83-84).

<sup>83</sup> Comma così sostituito dall'art. 11. co. 1, lett. e), n. 3, del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

## 8. Le misure alternative al carcere

Le donne accedono alle misure alternative al carcere con più facilità rispetto agli uomini. Questo dato, positivo per le donne, emerge dall'analisi svolta dal Garante nella sua Relazione annuale<sup>84</sup>. Il numero delle misure alternative al carcere attive nel 2024 per donne è stato in totale di 141. Di queste, 85 erano affidamenti in prova al servizio sociale (al cui interno erano compresi 29 affidamenti terapeutici), 55 erano detenzioni domiciliari (delle diverse tipologie previste), e 1 semilibertà.

La considerazione sopra riportata è svolta dal Garante a partire dalla comparazione del numero delle misure attive nel 2024 con il numero dei presenti in carcere al 31/12/2024: per le donne, a fronte di 94 presenze in carcere a fine dicembre 2024 si hanno 141 misure alternative in corso nell'arco dell'anno 2024; per gli uomini, a fronte di 3115 presenze in carcere a fine dicembre 2024 si hanno 2749 misure alternative in corso nell'arco dell'anno 2024<sup>85</sup>.

Se il maggiore accesso delle donne alle misure alternative alla detenzione in carcere non può che essere considerato di per sé un bene, lo stesso fenomeno è, ancora una volta, indicativo di una concezione della pena declinata secondo le tradizionali soggettivazioni di genere: approccio afflittivo e retributivo per soggetti maschi “responsabili”, approccio riabilitativo/correzionale per soggetti femmine, “non pienamente responsabili”, più bisognose di cura e rieducazione che di punizione.

Cogliere il permanere di questa concezione ci conduce alla necessità di riflettere, ancora oggi, su quale sia la pena, e più in generale la giustizia, adeguata alle donne.

## 9. Riaprire il dibattito su quale giustizia per le donne

Dai dati presentati fin qui emerge una perdurante condizione di minorazione delle donne detenute. La cultura penitenziaria volta a ricondurre le donne al ruolo domestico, i numeri a volte esigui delle detenute nelle sezioni femminili, la rigida segregazione per genere e le dinamiche istituzionali indirizzate a privilegiare la gestione della sicurezza piuttosto che il rispetto dei diritti, contribuiscono a mantenere le donne detenute in una condizione che, rispetto a quella dei detenuti maschi, è caratterizzata di minori opportunità, nonostante le disposizioni degli artt. 1, 14, 15 e 19 indichino, come direzione da percorrere, quella esattamente contraria.

La crisi del welfare e la conseguente crisi del modello correzionalista, nonché l'affermarsi di politiche populiste, non favoriscono l'ampliamento delle opportunità trattamentali né il loro indirizzo verso scelte di vita autonome in vista del reinserimento sociale. Piuttosto, l'esclusione sociale o la riproduzione di modelli di vita non più attuali sembrano essere le strade poste davanti alle reclusi. Con il DL “Sicurezza”, inoltre, si è riproposta la maternità al centro della pena, ma non per ampliarne la tutela bensì rimarcando il doppio stigma della donna deviante rispetto alla legge penale e rispetto alle norme sociali sulla maternità; cambiamento normativo che potrà portare a una proliferazione degli Icam.

In questo contesto appare necessario riprendere il dibattito su quale sia la pena adeguata per le donne, riprendendo il filo della discussione avviata da Tamar Pitch e poi da Susanna Ronconi e Grazia Zuffa. Ripartendo da là e proseguendo il confronto, si potrebbe pensare a un trattamento penitenziario

<sup>84</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 106-107)

<sup>85</sup> Garante dei diritti dei detenuti (2025: 106-107, 144-145).

o a una penalità extra-carceraria che si basino sulla consapevolezza dei processi di discriminazione strutturale presenti nelle nostre società capitaliste e che si pongano l'obiettivo di affrontare le condizioni sociali in cui si sono trovate a vivere le persone autrici di reato, considerando tali condizioni come indici di bisogni da colmare. Il trattamento potrebbe, allora, declinare l'obiettivo del reinserimento sociale come uno strumento in grado di offrire alle donne detenute l'opportunità di raggiungere standard minimi di articolazione delle loro "capacità fondamentali", secondo l'approccio di Martha Nussbaum<sup>86</sup>. Com'è noto, la filosofa colloca il proprio pensiero nell'ambito delle teorie femministe in materia di diritti, giustizia e sviluppo umano. Guardando ai diritti, Nussbaum ritiene fondamentale considerare i rapporti sociali e le relazioni di cura della persona quali fattori che materialmente costituiscono quell'insieme di potestà, aspettative e riconoscimento, che la figura dei diritti assomma in sé. Nussbaum definisce le capacità di espressione umane come caratteristiche della persona che rendono concreti i diritti che a questa sono riconosciuti dalle Costituzioni degli Stati; a questo scopo, stila una lista di "capacità fondamentali", che coprono gli ambiti della vita per i quali è irrinunciabile per una persona poter estrinsecare le proprie potenzialità, almeno fino a un livello necessario a integrare uno standard di adeguatezza a cui corrisponde la garanzia della dignità personale, e cioè un minimo sociale accettabile nelle varie aree<sup>87</sup>. La lista delle capacità funzionali umane fondamentali proposta da Nussbaum comprende dieci ambiti: la vita; la salute fisica; l'integrità fisica; i sensi, immaginazione e pensiero; i sentimenti; la ragion pratica; l'appartenenza; le altre specie; il gioco; il controllo del proprio ambiente<sup>88</sup>. Con essa non si propone una realizzazione di vita per tutti identica secondo parametri di bene predeterminati, ma si ragiona invece sull'offerta di opportunità alle persone, in particolare alle donne che, una volta raggiunti standard minimi di capacità in tutti gli ambiti, saranno poi libere di scegliere se attivare o meno determinate potenzialità/proiezioni. In questa prospettiva l'apprendimento riveste un ruolo centrale quale motore del mutamento delle preferenze individuali. In effetti, attraverso il maturare della consapevolezza delle proprie capacità e dei propri diritti anche i desideri mutano e cambiano orientamento<sup>89</sup>. In ambito penale, la possibilità di modifica delle preferenze individuali, basata sulla conoscenza dei propri diritti e delle proprie capacità, frutto di apprendimento e di libera scelta, non di correzione, dovrebbe essere un obiettivo da raggiungere necessariamente.

Provando a declinare le capacità elencate da Nussbaum in modo finalizzato al trattamento delle donne autrici di reato si può tentare di descriverle più nel dettaglio.

*Vita*: per vivere fino alla fine di una vita umana di normale di durata e non morire prematuramente è necessario non trovarsi in situazioni di violenza e aggressione e poter contare sulla propria sicurezza fisica. Le donne cresciute in contesti di guerra o di disastro ambientale e climatico non si vedono assicurato il diritto alla vita e possono aver scelto mezzi illegali per proteggersi. Importante è dunque tenere conto della provenienza delle donne detenute e dare risposte adeguate, come per esempio l'avvio di pratiche per il riconoscimento della protezione internazionale.

*Salute fisica*: per poter godere di una buona salute fisica, compresa una sana riproduzione, poter essere adeguatamente nutrite e poter avere un'abitazione adeguata è necessario godere di alcune condizioni di base di cui, spesso, le donne detenute sono prive, come un lavoro o una casa o un familiare a cui appoggiarsi. Nel trattamento delle patologie, sia fisiche sia mentali, è opportuno adottare

---

<sup>86</sup> Nussbaum (2001), Nussbaum (2002).

<sup>87</sup> Nussbaum (2001: 92).

<sup>88</sup> Nussbaum (2001: 95-97).

<sup>89</sup> Nussbaum (2001: 142-204).

un approccio complesso, che tenga conto delle determinanti sociali della salute e sia orientato a prospettare soluzioni concrete.

*Integrità fisica:* muoversi liberamente e considerare inviolabili i confini del proprio corpo, essere protette dalla violenza sessuale e domestica, sono attributi indispensabili dell'integrità fisica; si tratta, però, di condizioni che spesso sono mancate alle donne detenute. L'essere state vittime di violenza domestica o vittime di tratta sono condizioni sperimentate spesso dalle donne che hanno commesso reati e che devono essere affrontate perché all'uscita dal carcere possano condurre vite autonome.

*Sensi, immaginazione e pensiero:* poter usare i propri sensi, poter pensare e ragionare, potendolo fare "in modo 'veramente umano', ossia in un modo informato e coltivato da un'istruzione adeguata, comprendente alfabetizzazione, matematica elementare e formazione scientifica, ma nient'affatto limitata a questo"<sup>90</sup>. Poter sviluppare le proprie capacità intellettuali, spirituali e artistiche è fondamentale per apprendere diverse modalità di vita, alle quali, molto spesso, le donne detenute non hanno avuto accesso prima della detenzione. L'istruzione scolastica e la formazione artistica realizzate in carcere aprono mondi nuovi dai quali possono nascere percorsi di vita alternativi<sup>91</sup>.

*Sentimenti:* significa poter provare attaccamento per cose e persone, oltre che per noi stessi, soffrire per l'assenza delle persone che amiamo e non vedere il proprio sviluppo emotivo distrutto da ansie o paure eccessive, o da eventi traumatici di abuso e di abbandono. Le donne in carcere hanno spesso sperimentato la mancanza di tutte queste protezioni: ne sono esempi la separazione forzata dai figli, l'abbandono da parte dei partner, forme di abuso in ambito familiare. I colloqui, i permessi, le misure alternative dovrebbero servire anche ad affrontare tali situazioni, con un supporto mirato al mantenimento delle relazioni con i figli (favorendo i contatti con Tribunale per i minori, assistenti sociali, famiglie affidatarie).

*Ragion pratica:* significa essere in grado di formarsi una concezione di ciò che è bene e riflettere criticamente su come programmare la propria vita. Ciò è spesso quanto di più lontano ci possa essere rispetto alla condizione di provenienza delle donne detenute: vivere di espedienti o cercare di sopravvivere a condizioni di vita in miseria o in ambienti marginalizzati sono le situazioni più comuni. Sviluppare un approccio responsabile è la cosa più utile all'obiettivo del reinserimento e può essere raggiunto a partire dallo sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità e dei propri diritti<sup>92</sup>.

*Appartenenza:* significa riconoscere e preoccuparsi per l'umanità altrui e impegnarsi nell'interazione, ma anche avere le basi sociali per il rispetto di sé e per non essere umiliate, per essere trattate come persone dignitose. Entrambi i significati adesso esplicitati implicano istituzioni pubbliche che proteggano la libertà di parola e di associazione politica, contrastando la discriminazione in tutte le sue forme. Le donne detenute non hanno avuto né protezione della propria dignità né tutela contro le discriminazioni, come mostrano le ricerche citate. Anche in questo il lavoro sulla consapevolezza dei propri diritti, nonché il concreto supporto, per esempio da parte di associazioni, per affermarli appaiono fondamentali.

*Altre specie:* interessarsi alle altre specie viventi ed essere in grado di vivere in relazione con gli animali, le piante e il mondo della natura avendone cura. Coltivare l'approccio di cura come regola di

<sup>90</sup> Nussbaum (2001: 95).

<sup>91</sup> Si vedano i bei racconti scritti dalle detenute di Sollicciano nell'ambito del laboratorio di scrittura creativa che da tempo Monica Sarsini conduce all'interno del carcere: Sarsini (2011) e Sarsini (2022).

<sup>92</sup> Si veda il progetto pilota di self-empowerment "WIM - Women in Transition" realizzato nel carcere di Sollicciano in Ronconi, Zuffa (2020: 19-74, 161-166).

vita significa anche curarsi del mondo, atteggiamento che incrementa anche la cura di sé stesse; poter avere contatti con piante e animali durante la detenzione può aiutare a sviluppare l'atteggiamento di cura del mondo.

*Gioco*: per poter ridere, giocare e godere di attività ricreative è necessario godere di un benessere di base, condizione spesso mancante nel caso delle storie delle detenute; le attività di *empowerment* realizzate in carcere utilizzano il gioco come strumento di lavoro su di sé e possono schiudere nuove dimensioni emotive<sup>93</sup>.

Infine, *il controllo del proprio ambiente*, sia in senso politico, come partecipazione alle scelte, sia materiale, inteso nel senso di avere concrete opportunità di godere di beni materiali. Sono condizioni a cui, spesso, le donne detenute non hanno avuto accesso, sia se pensiamo alle donne migranti, ma anche a buona parte delle italiane. Istruzione, formazione e lavoro, se realizzate in modo efficace, sono strumenti per costruire tali capacità.

In sintesi, per rimodellare il trattamento nella direzione di un carcere delle opportunità, si dovrebbe immaginare la donna autrice di reato come cittadina, titolare di diritti e portatrice di bisogni, a cui sia offerta la possibilità di sviluppare le proprie capacità a un livello tale da permetterle scelte autonome nei vari ambiti della vita. Ciò dovrebbe avvenire, come ha raccomandato Grazia Zuffa nel suo contributo del 2015, in un carcere che alla logica dei premi sostituisca quella dei diritti<sup>94</sup>.

Infine, la differenza di genere dovrebbe essere un'opportunità per ripensare il trattamento penitenziario anche per i maschi e per chi non si identifica con uno dei due generi. Ciò potrebbe aprire, come suggeriva Zuffa, "uno sguardo nuovo su 'tutto' il carcere proprio muovendo dalla prospettiva della soggettività femminile, così da potersi smarcare dalle ambiguità di un trattamento penitenziario sempre in bilico tra approcci retributivi e prospettiva correzionale"<sup>95</sup>.

## 10. Conclusioni

Per uscire dal modello di penalità, centrato sul carcere, che vede la donna in uno stato di minorità rispetto all'uomo, è utile riaprire il dibattito su quale giustizia sia adeguata alle donne. La prospettiva della differenza femminile aiuta a mettere a fuoco le specifiche sofferenze vissute dalle donne recluse e le discriminazioni sperimentate nel contesto della detenzione. Essa apre, altresì, alla considerazione che il trattamento nato come approccio alla devianza femminile, con il suo ambiguo oscillare tra cura e correzione, può essere declinato come risposta ai bisogni delle donne recluse, e quindi come strumento di sviluppo delle capacità funzionali umane fondamentali. Realizzare questo cambiamento di prospettiva significa leggere le condizioni materiali che investono i diversi ambiti delle capacità fondamentali come fattori costitutivi dei diritti delle donne recluse, sui quali intervenire per assicurarne il godimento, e non più come elementi di ricompensa per la buona condotta tenuta. Si tratta, in estrema sintesi, di sostituire una logica dei diritti a una logica della premialità. In tale prospettiva, la differenza di genere è una leva che può aiutare un mutamento complessivo della pena e del carcere. Un mutamento che non riguardi solo le donne, ma che, superando le ambiguità del trattamento penitenziario, coinvolga tutte e, quindi, tutti.

<sup>93</sup>Si vedano alcuni esempi: Ronconi, Zuffa (2020: 167-198).

<sup>94</sup>Zuffa (2015: 96-101).

<sup>95</sup>Zuffa (2015: 96).

## Bibliografia

- Adler F. 1975, *Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal*, New York: McGraw-Hill.
- Aebi M. F., Cocco E. 2024, *SPACE I - 2023 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations*, Council of Europe: [https://wp.unil.ch/space/files/2025/04/space\\_i\\_2023\\_report.pdf](https://wp.unil.ch/space/files/2025/04/space_i_2023_report.pdf)
- Agnella C. 2023, *Breve storia della detenzione femminile*, in *Antigone, Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*: <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/breve-storia-della-detenzione-femminile/>
- Burgio G. 2020, *La violenza di genere. Una prospettiva analitica maschile*, in Pezzini, B., Lorenzetti, A., a cura di, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, Torino: Giappichelli.
- Burkhardt K. 1976, *Women in Prison*, New York: Popular Library.
- Carlen P. 1983, *Women Imprisonment: A Study in Social Control*, London: Routledge&Kegan Paul.
- Ciccone S. 2009, *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Torino: Rosenberg & Sellier.
- Ciuffoletti S. 2014, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effetti e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 9, 3: 47-71.
- Collier R. 1998, *Masculinities, Crime and Criminology*, London: SAGE.
- Cowie J., Cowie V., Slater E. 1968, *Delinquency in Girls*, London: Heidemann Educational.
- D'Amico M. 2006, Art. 27, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., a cura di, *Commentario della Costituzione*, Torino: UTET.
- Daly K. 1989, *Criminal Justice Ideologies and Practices in Different Voices: Some Feminist Questions about Justice*, in *The International Journal of the Sociology of Law*, 17, 1: 1-18.
- Dobash R. P., Dobash R. E., Gutteridge S. 1986, *The Imprisonment of Women*, Oxford: Basic Blackwell.
- Fadda M. L. 2010, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [www.ristrettiorizzonti.it](http://www.ristrettiorizzonti.it) aprile.
- Faccioli F. 1983, *L'immagine della donna criminale*, in *Dei delitti e delle pene*, I, I: 110-133.
- Faccioli F. 1987, *Il comando difficile. Considerazioni su donne e controllo sociale nel carcere femminile*, in Pitch T., *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli: ESI.
- Faccioli F. (1992a), *Il carcere in Italia: appunti su un dibattito*, in Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. a cura di, *Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano: Feltrinelli.
- Faccioli F. (1992b), *Le donne in carcere: la composizione sociale, i reati, le pene*, in Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. a cura di, *Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano: Feltrinelli.
- Feeley M., Little D. 1991, *The Vanishing Female: The Decline of Women in the Criminal Process, 1687-1912*, in *Law & Society Review*, 25, 4: 719-758.
- Garante dei diritti dei detenuti 2025, *Relazione annuale 2025*, Consiglio regionale della Toscana: [https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANTE-DETENUTI-TOSCANA/documenti/relazione2025\\_web\\_cpl.pdf](https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANTE-DETENUTI-TOSCANA/documenti/relazione2025_web_cpl.pdf)
- Giallombardo R. 1966, *Society of Women*, New York: Wiley.
- Gibson M. 2007, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana, 1860-1915*, in *Storia delle donne*, 3: 187-207.
- Gilligan C. 1982, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Harvard University Press, trad. it. 1991 *Con voce di donna, Etica e formazione della personalità*, Milano: Feltrinelli.
- Grevi V. 2011, Art. 1. *Trattamento e rieducazione*, in Grevi V., Della Casa F., Giostra G., Bernasconi A., *Ordinamento penitenziario commentato 1: Trattamento penitenziario: articoli 1-58 quater*, Padova: Cedam.
- Heffernan E. 2003, *Gendered perceptions of dangerous and dependent women: 'gun molls' and 'fallen women'*, in Zaitzow B.H., Thomas J., eds, *Women in Prison*, London: Lynne Rienner Publishers, Boulder.
- Heidensohn F. 1981, *Women and the Penal System*, in Morris A., ed., *Women and Crime*, Cropwood Conference Series n. 13 Institute of Criminology, Cambridge: University of Cambridge.

- Heidensohn F. 1986, *Models of Justice: Portia or Persephone? Some Thoughts on Equality, Fairness and Gender in the Field of Criminal Justice*, in *International Journal of the Sociology of Law*, 14, 3-4: 287-298.
- Home Office 2007, *The Corston report: a report by Baroness Jean Corston of a review of women with particular vulnerabilities in the criminal justice system*, London: Crown Copyright.
- House of Commons Justice Committee 2013, *Women offenders: after the Corston Report, Second Report of session 2013-2014*, London: The Stationery Office Limited.
- Marinari D., Rosignoli S., Sciclone N. 2019, *I numeri sulla presenza straniera in Toscana*, in *Osservatorio regionale sull'immigrazione. Nota 1/2019*, Firenze: IRPET.
- Mariani L. 1982, *Quelle dell'idea*, Bari: De Donato.
- Marietti S. 2023, *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali*, in *Antigone, Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*: <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/i-numeri-della-detenzione-femminile/>
- Messerschmidt J. 1993, *Masculinities and Crime*, Lanham (MD): Rowan and Littlefield.
- Morris A., Wickinson C. 1988, *Women and Penal System*, Cropwood Conference Series n. 19 Institute of Criminology, Cambridge: University of Cambridge.
- Nussbaum M. C. 2000, *Women and Human Development. The Capabilities Approach*, Cambridge-New York: Cambridge university Press, trad. it. 2001, *Diventare persone*, Bologna: Il Mulino.
- Nussbaum M. C. 2002, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna: Il Mulino.
- Parca G. 1973, *Voci dal carcere femminile*, Roma: Editori Riuniti.
- Pavarini M. 1997, *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in *Violante L., a cura di, Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Torino: Einaudi: 983-1031.
- Pitch T. 1987, *Diritto e rovescio*, Napoli: ESI.
- Pitch T. 1992a, *Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito*, in *Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. a cura di, Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano: Feltrinelli.
- Pitch T. 1992b, *Dove si vive, come si vive*, in *Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. a cura di, Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano: Feltrinelli.
- Pitch T., 2010, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in *Santoro E., a cura di, Diritto come questione sociale*, Torino: Giappichelli.
- Pollak O. 1950, *The Criminality of Women*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Pound R. 1910, *Law in Books and Law in action*, in *American Law Review*, 44, 12: 12-36.
- Re L. 2022, *Criminalità e criminalizzazione: selettività sociale, discriminazione razziale, disegualianza di genere*, in *Pitch T., a cura di, Devianza a questione criminale. Temi, problemi e prospettive*, Roma: Carocci.
- Regione Toscana-Osservatorio Sociale Regionale 2025, *Rapporto 2024 sull'immigrazione in Toscana*, Firenze.
- Ricci A., Salierno G. 1971, *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*, Torino: Einaudi.
- Ronconi S., Zuffa G. 2014, *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Roma: Ediesse.
- Ronconi S., Zuffa G. 2020, *La prigionie delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma: Ediesse.
- Sarsini M. 2011, a cura di, *Alice nel paese delle domandine. Racconti delle detenute di Sollicciano*, Firenze: Le Lettere.
- Sarsini M. 2022, a cura di, *La Portavoce. Racconti delle detenute di Sollicciano*, Firenze: Contrabbandiera editrice.
- Smart C. 1977, *Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique*, London: Routledge&Kegan Paul, trad. it. 1981, *Donne, crimine e criminologia*, Roma: Armando.
- Stati Generali dell'Esecuzione Penale 2016, *Tavoli tematici: Tavolo 3 - Donne e Carcere*: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_19\\_1\\_3.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_3.page)
- Trombetta S. 2004, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'800*, Bologna: il Mulino.
- Verdolini V. 2022, *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma: Carocci Editore.
- Ward D., Kassebaum G. 1965, *Women's Prison*, Chicago: Aldine.
- Zuffa G. 2015, *Ripensare il carcere, dall'ottica della differenza femminile*, in *Questione Giustizia*, 2: 96-101.

Zuffa G. 2025, *Figure della pena al femminile*, in Castiglioni M., Ronconi S., Zuffa G., a cura di, *Donne oltre il carcere. Percorsi di selfempowerment delle donne detenute*, Pisa: Edizioni ETS.

[katia.poneti@gmail.com](mailto:katia.poneti@gmail.com)

Pubblicato online il 10 agosto 2025